



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



**SULLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA:
NOTA PER L'INCONTRO AL MIUR DEL 28 FEBBRAIO 2019**

1. L'ipotesi di CCNL dell'area dirigenziale *"Istruzione e Ricerca"*, sottoscritta il 13 dicembre 2018 e tuttora al vaglio degli organi di controllo, prende necessariamente atto che per le tre figure dirigenziali della nuova comune area contrattuale *"nella valutazione delle prestazioni al fine della corresponsione dei trattamenti accessori la contrattazione è consentita entro i limiti previsti dalle norme di legge"* (art. 40, comma 1, D. Lgs. 165/01 e s.m.i.). Norme di legge che la circoscrivono ai *"criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato"*, da attribuire *"sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti"* e rinviandosi alla contrattazione integrativa la definizione dei *"criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva"* e comunque assicurando *"ai dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate ... una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% (di almeno il 40% sino alla penultima in stesura) rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato"*: ipotesi di accordo, rispettivamente art. 7, comma 1, lettera b) e art. 50, commi 1, 2 e 3.

2. Sono dunque le fonti di legge, in senso ampio la disciplina pubblicistica che dalle stesse trae il proprio fondamento, a regolare la *"valutazione dirigenziale"*: fonti di ordine generale, quale il D. Lgs. 165/01, integrato dal D. Lgs. 150/09 e dai DD. LLgs. 74 e 75/17, cui si aggiungono le norme speciali per la dirigenza scolastica, tali e *"in parte qua"* dovendosi intendere il D.P.R. 80/13 e il comma 93 sgg. della legge 107/15 che lo richiama.

In queste fonti di diritto positivo si legge – beninteso, se si volesse realmente farlo sulla scorta dei consolidati canoni ermeneutici, senza imbrogliare le carte – che la valutazione dirigenziale, se valutazione dirigenziale è, accerta **esclusivamente** le competenze (o i comportamenti) organizzativo-gestionali e il grado di raggiungimento degli obiettivi formalizzati nei provvedimenti d'incarico, oltre che il rispetto delle direttive; **semplicemente preordinata alla retribuzione di risultato**, significativamente differenziata (quindi, una valutazione strutturalmente selettiva), ovvero, in caso di esito negativo, collegata alle conseguenze sanzionatorie graduate nell'articolo 21 del D. Lgs. 165/01: **come per ogni soggetto di qualifica dirigenziale**.

Precisamente, la valutazione dirigenziale apprezza la *"performance"* individuale e il contributo recato alla performance della *"struttura organizzativa"* (che nel caso di specie è ogni istituzione

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



scolastica): **come per tutta la dirigenza pubblica**, inclusi i dirigenti scolastici, atteso che le deroghe (“*recte*”: gli adattamenti) riguardano la Presidenza del Consiglio, nonché la dirigenza medica, la dirigenza in alcune amministrazioni di piccole dimensioni e, testuale, il “*personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca*” (art. 74, comma 4, D. Lgs. 150/09, cit.). Dunque, non i dirigenti scolastici!

All’opposto, sempre il Legislatore, neanche nella norma speciale (art. 1, comma 93, legge 107/15, cit.), ha inteso conferire alla valutazione dei dirigenti scolastici il compito di promuovere e affinare, in via diretta e immediata, lo *sviluppo professionale*; peraltro avendo essi vinto un concorso pubblico, essendosi sottoposti al canonico corso di formazione, avendo infine superato il prescritto periodo di prova.

La valutazione dirigenziale e la valutazione definibile, in senso lato, “formativa” (di affiancamento e supporto lungo l’intero percorso professionale, per il c.d. miglioramento continuo), fin qui imposta a chi sembra destinato a fungere perennemente – e gratuitamente! – da cavia per legittimare ruoli e funzioni altrui, sono fattispecie diverse e ben distinte – sebbene correlabili – sotto il profilo concettuale e, più ancora, per gli esiti cui mettono capo: strutturalmente “dura e classificatoria” la prima, prosaicamente proiettata su benefici economici e sviluppi di carriera; “amicale” e priva “ex se” di incidenza sulla sfera giuridica soggettiva la seconda.

3. L’inequivocità del dato testuale – e della “ratio” che lo sorregge – non lascia margine alle elucubrazioni che, nel presupposto di un’ineffabile “specificità” della dirigenza scolastica, inanellano da vent’anni una serie di sperimentazioni variamente denominate e tutte inesorabilmente abortite, come l’ultima partorita dalla Direttiva 36/16 e successive parimenti implausibili modifiche in corso d’opera, sino alla genialata di “disconnetterla” dalla retribuzione di risultato con accordo segreto sottoscritto il 30/03/2018!

L’ultima creativa versione, affacciata al tavolo negoziale presso l’ARAN, ha sostenuto che la valutazione “legale” è inapplicabile alla dirigenza scolastica perché nella scuola non sono previsti gli organismi indipendenti di valutazione (OIV), istituiti dal citato D. Lgs. 150/09 (art. 14). Organismi indipendenti di valutazione che hanno il compito, tra gli altri, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e all’utilizzo dei premi, nonché di “proporre” all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Dunque, secondo questa stravagante prospettazione, la dirigenza scolastica, nonostante la chiara volontà del Legislatore, non sarebbe – come dire? – tecnicamente valutabile!

In realtà, in assenza dell'OIV, la sua valutazione avviene – o meglio, dovrebbe avvenire – secondo il combinato disposto del DPR 80/13 e della legge 107/15, comma 93.

Il DPR 80/13, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, nell'ambito della generale valutazione "collaborativa" delle istituzioni scolastiche per contro prevede, in un distinto capitolo, la valutazione – nient'affatto "gentile" – della dirigenza scolastica, assegnando all'INVALSI il compito di individuarne gli "indicatori" (art. 3, comma 1, lett. "d"); che avrebbe dovuto produrre entro il 31 dicembre 2014, e tuttora latitanti, tesi ad "evidenziare ... le aree di miglioramento **organizzativo e gestionale** delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico **ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale**" (art. 6, comma 4): passaggi richiamati dal comma 93 dell'unico articolo della legge 107, che ne conferma l'obbligatoria "coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

A riprova di quanto testé annotato, ricordiamo che sempre l'articolo 74, comma 4 del D. Lgs. 150/09, nell'escludere la costituzione dell'OIV nell'ambito del sistema scolastico e dell'AFAM, rimette a un decreto della Presidenza del Consiglio – mai emanato – la modulazione degli istituti della "performance" e del merito per il loro adattamento ai docenti della scuola e dell'AFAM, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. **Ma non fa menzione dei dirigenti scolastici, così dimostrando di ritenerli dirigenti "normali"!**

Dunque, nel rispetto della legge si dovrà correttamente, secondo buona fede, dar seguito alla Dichiarazione congiunta n. 5 allegata all'ipotesi di accordo del 13.12.18, in cui è scritto che "le parti sono concordi nel ritenere che il sistema della valutazione della dirigenza scolastica dovrà essere oggetto di uno **specifico approfondimento** in sede MIUR attraverso la modalità del confronto".

In tale sede potranno ben esprimersi "valutazioni esaustive e di partecipazione costruttiva alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare". Che di certo non potranno (ri)fondarsi sui contenuti dell'articolo 20 del CCNL 15.07.10 – già articolo 27 del vetusto CCNL 01.03.02 dell'ora soppressa area quinta della dirigenza scolastica – che il nuovo assetto allineato alle disposizioni di legge ha implicitamente abrogato per la sua evidente incompatibilità.



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Quindi, non ci si può più appigliare a quei passaggi in cui si attribuisce alla valutazione il compito della “valorizzazione e dello sviluppo professionale” del dirigente, “eliminando ogni intento premiale e classificatorio”.

Il che è a dire che non possono più tollerarsi gratuite e offensive vessazioni burocratiche, nutrite di documenti da allegare, carte da compilare sotto forma di portfolii vari e ammennicoli a corredo, aggiunte a convocazioni presso gli uffici dell’Amministrazione per essere interrogati da “esperti”, poco importa se di chiara fama o alquanto improvvisati.

Gratuite e offensive vessazioni burocratiche che sono del tutto estranee ai dirigenti “normali”, come da ultimo testimoniato dal rivisto dispositivo, chiaro e maneggevole, che sarà definito dopo essersi completato il confronto con le confederazioni e sigle sindacali rappresentative dell’area “Funzioni centrali”.

Sulla scorta del modello delle predette “Funzioni centrali” vanno solo predisposti alcuni adattamenti sia per il comportamento organizzativo che per gli obiettivi da perseguire.

Anzitutto, previo puntuale e sistematico raccordo tra l’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, dovrebbero definirsi gli obiettivi: anch’essi pochi e ben selezionati, che possano armonizzarsi reciprocamente e con gli obiettivi (non più di due) figuranti nel Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica: tutti formalizzati nel provvedimento d’incarico e che siano nella diretta disponibilità del soggetto valutato. **Obiettivi** e non ridondanti declaratorie di profilo estrapolate “in copia conforme” dalle eterogenee e sedimentate norme che delineano, semplicemente, il perimetro dell’oggetto dell’incarico e che, per definizione, non sono perseguibili!

Andrebbe solo invertito il peso attribuito al primo e ai secondi per corrispondere alla peculiarità **delle istituzioni scolastiche**, non assimilabili ad un ufficio amministrativo siccome strutturalmente contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate. Ragion per cui qui la prevalenza non può essere quella dei “risultati”, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bensì dei “comportamenti organizzativi”, essenzialmente deducibili con un sistema di indicatori e descrittori – conosciuti in anticipo – e la cui frequenza e intensità siano convenzionalmente stimati significativi, in termini di “causalità adeguata”, salvo verifica e loro consequenziale rimessa a punto.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Dopodiché, se dopo un ventennio dalla cogente previsione normativa si riuscisse – e si volesse per davvero – valutare la dirigenza scolastica, **in luogo di una mancia graziosamente elargita in modo automatico** (perché parametrata sulla fascia di complessità dell'istituzione scolastica cui si è preposti), **si potranno, a giusta ragione, rivendicare i circa 24.000 che in media si mettono in tasca i dirigenti amministrativi e tecnici di pari grado e dipendenti dallo stesso datore di lavoro**, come da tabella datata al 31 dicembre 2016 che dà bella mostra di sé cliccando sul motore di ricerca "Google": obiettivo fondamentale da conseguire nella tornata contrattuale 2019-2021.